 MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

All'Istituto di patronato e assistenza sociale
SENAS
[Pec:patronatosenas@postcert.it](mailto:patronatosenas@postcert.it)

e, p.c.

Al Sindacato S.I.L.P.A.
[Email: segreteria@sindacatosilpa.it](mailto:segreteria@sindacatosilpa.it)

C.d.g.: MA005 A003 188

OGGETTO: Convenzione ex art. 5 della legge 152 del 2001 tra il Patronato SENAS e l'Associazione Sindacale S.I.L.P.A. - Sindacato Italiano Lavoratori Pensionati e Agricoli.

Con nota prot. 98/2018 trasmessa via pec in data 6 febbraio 2018, codesto Patronato SENAS ha sottoposto il testo della convenzione in oggetto, ai sensi dell'art. 5 della legge n.152 del 2001.


In proposito, esaminato l'articolato in argomento, questa Direzione generale prende atto di tale convenzione stipulata tra il Patronato SENAS e il Sindacato Italiano Lavoratori Pensionati e Agricoli (S.I.L.P.A.).

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Concetta Ferrari

FERRARI CONCETTA
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI/8023725059
19.02.2018 10:29:18 CET



RM/LL



Sede Centrale

Patronato Se.N.A.S.

Servizio Nazionale per l'Assistenza Sociale

(Riconosciuto con D.M. 27/01/2004 - D.M. 20/07/2005)

Prot. 0098/2018

Spett.le Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per le Politiche Previdenziali e Assicurative
Divisione VII
Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale -
Contribuzioni minori
Via Flavia, 6
00187 - ROMA
Pec: DGPrevidenza.DIV7@pec.lavoro.gov.it

Oggetto: Convenzione ex art. 5 Legge 152/2001.

Trasmettiamo in allegato la convenzione sottoscritta tra lo scrivente Patronato e l'Associazione Sindacale S.I.L.P.A. in data 19/09/2017, modificata come da Vostre osservazioni (Prot. 0000554.16-01-2018).

E' gradita l'occasione per porgere distinti saluti

Roma, 06/02/2018



Il Direttore Generale
Dott. Vincenzo Iovine

Atto di convenzione ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 152 del 30 marzo 2001

L'anno duemiladiciassette il giorno tre del mese di ottobre, in Roma Viale di Trastevere n. 281, nella sede legale del **Patronato Se.N.A.S.** - Servizio Nazionale per l'Assistenza Sociale, di seguito per brevità denominato anche "Patronato", promosso dalla FNUA (Federazione Nazionale USPPI Agricoltura) e dalla UAI (Unione Artigiani Italiani), C.F.:97328090580, legalmente riconosciuto con Decreto Ministeriale del 20/07/2005 pubblicato in Gazzetta Ufficiale N.181 del 05 agosto 2005, in persona del Presidente e Legale rappresentante p.t., Avv. Domenico Pelosi,

- da un lato -

e

l'Associazione Sindacale S.I.L.P.A. - Sindacato Italiano Lavoratori Pensionati e Agricoli, di seguito per brevità denominata anche S.I.L.P.A., con sede in ROMA (Rm), alla via della Grande Muraglia n. 154, C.F.: 93088630616, in persona del Presidente nonché Legale Rappresentante p.t., Avv. Leonardo Maiolica;

- dall'altro lato -

premettono che

- il S.I.L.P.A., per le finalità ed i valori contenuti nel proprio Statuto, intende rispondere in modo sempre più puntuale ed efficace alla domanda di servizi, consulenza e patrocinio, necessarie alla tutela dei propri iscritti, nell'ambito delle prestazioni e dei benefici previsti dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria e complementare;
- per la realizzazione degli obiettivi del S.I.L.P.A. il Se.N.A.S., Ente di patronato radicato sull'intero territorio nazionale, può offrire rilevanti opportunità anche nel contesto dei nuovi compiti e delle nuove funzioni che la legge n. 152/2001 ha riconosciuto agli Istituti di patronato e di assistenza sociale;
- a questo riguardo, non essendo il S.I.L.P.A. associazione promotrice di un istituto di patronato, intende avvalersi, ai sensi dell'art. 5 della Legge 152/2001, per i servizi di patrocinio in favore dei propri iscritti, dell'opera del Patronato Se.N.A.S. sul territorio nazionale e comunque in quelle realtà nelle quali il S.I.L.P.A. è presente con proprie strutture o sedi;

sulla base di questi intenti ed obiettivi condivisi, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

La premessa è patto e costituisce parte integrante ed inscindibile della presente convenzione, vincolando le parti a quanto in essa stabilito.



Art. 2

Il Patronato Se.N.A.S., nell'ambito dei compiti istituzionali e con le modalità previste dalla legge, presterà gratuitamente, salve le eccezioni di legge, assistenza tecnica e patrocinio medico legale agli iscritti dell'Associazione S.I.L.P.A., ai loro familiari ed eventuale causa, per il conseguimento, nei confronti degli enti previdenziali pubblici e privati, delle prestazioni e dei benefici di qualsiasi genere previsti dalle leggi, regolamenti, statuti o contratti collettivi regolanti la previdenza obbligatoria e complementare, nonché di assumere la loro rappresentanza innanzi agli organi collegiali di liquidazione di dette prestazioni o collegi di conciliazione secondo quanto previsto dagli art. 8, 10 e 11 della legge n. 152/2001.

Art. 3

Il patrocinio degli iscritti in sede giudiziaria, nella materia di cui al precedente articolo, sarà prestato, ove richiesto dagli iscritti al S.I.L.P.A., dai consulenti legali convenzionati e nel rispetto della disciplina prevista dall'art. 9 della L. n.152/2001 e con le modalità indicate nelle convenzioni in atto per l'assistenza in sede giudiziaria. Il giudizio tecnico in merito alla probabilità e sostenibilità del contenzioso giurisdizionale spetta unicamente al Patronato Se.N.A.S. ed ai consulenti legali convenzionati.

Art. 4

Ai fini dell'ottimizzazione dei rapporti e per una migliore integrazione operativa dei servizi di informazione previdenziale e di patrocinio e per una più efficace tutela degli iscritti al S.I.L.P.A., il Patronato Se.N.A.S. si impegna ad istituire, là dove sussistono positive condizioni organizzative, sedi o recapiti con presenza di personale dipendente Se.N.A.S. e/o personale dell'Associazione promotrice comandato al Patronato stesso all'interno delle sedi o strutture del S.I.L.P.A..

A tal fine, potranno essere costituite, presso gli immobili in cui insistono sedi territoriali e/o zonali del S.I.L.P.A., sedi Regionali, Provinciali o zonali del Patronato Se.N.A.S.. In tale circostanza, secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.M. 193/2008, dalla Legge n. 152/2001 e ribadito nelle circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nn. 21/2009, 21/2010, 10/2010 e specificato nel Vademecum, saranno dedicate a tali attività ad uso esclusivo del Patronato, due stanze per la sede provinciale e almeno una stanza per la sede Regionale o zonale (categoria A10 o C1); I locali dedicati a tali attività, affinché non vi sia alcuna commistione con la sede ospitante, saranno, strutturalmente e funzionalmente organizzati in modo da garantire la piena e totale disponibilità ed autonomia oltre ad essere chiaramente riconoscibili ed identificabili (art. 7 comma 5 lett. a) e comma 7 del D.M. 193/2008) ai fini dell'attività di patronato. Sono da intendersi ad uso promiscuo secondo quanto previsto dalla Legge n. 152/2001 e specificato nella circolare Ministeriale n. 21 del 2009 e nel Vademecum esclusivamente, gli accessi, i servizi igienico-sanitari (bagni), i corridoi, le sale d'attesa per



l'utenza, e tutto quanto necessario al raggiungimento degli ambienti ad uso esclusivo del Patronato.

I locali, gli arredi, eventuali utenze e attrezzature, già presenti nella sede, saranno concessi in uso esclusivo al Patronato con l'utilizzo della formula del comodato d'uso gratuito che risulterà da apposita scrittura privata. A detta scrittura, così come previsto dalla normativa vigente, sarà allegata relativa planimetria recante le indicazioni del/i locali concessi in uso esclusivo per l'attività di patronato ed i locali ad uso promiscuo (sale di attesa, servizi igienico/sanitari, etc.). Tale scrittura sarà registrata presso l'ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle Entrate.

Ove non ricorrano le condizioni per l'apertura di uffici Regionali, provinciali o zonali, si provvederà ad istituire recapiti, a norma di quanto previsto dall'art. 7 del D.M. 193/2008 e dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 10 del 30/03/2010. Gli operatori saranno dipendenti Se.N.A.S. e/o personale comandato dall'Ente promotore del Patronato Se.N.A.S. allo svolgimento di attività di Patronato (Art. 6 L. 152/2001).

Art. 5

Il Patronato Se.N.A.S., nei limiti previsti dalla legge n. 152/2001 e coerentemente con i propri fini statutari, s'impegna a valorizzare il ruolo e la funzione degli operatori e collaboratori operanti per l'associazione sindacale S.I.L.P.A., mediante il loro coinvolgimento nei percorsi formativi attuati a livello territoriale e previsti dalla normativa vigente.

Art. 6

Un apposito gruppo di lavoro paritetico, formato da componenti designati dal Patronato Se.N.A.S. e da S.I.L.P.A., sarà istituito a livello nazionale con il compito di promuovere, nell'ambito degli impegni assunti con la presente convenzione, la sua conoscenza e diffusione a livello territoriale, verificare la concreta attuazione e predisporre sussidi e materiale tecnico per una migliore conoscenza della normativa previdenziale e per un miglior rapporto con gli Istituti previdenziali. Per una adeguata informativa, le parti concordano di scambiarsi quanto altro necessario ad ottimizzare i rapporti che derivano dalla presente convenzione.

Il costituendo gruppo di lavoro si occuperà inoltre di monitorare il buon andamento delle attività svolte presso le sedi Se.N.A.S. e S.I.L.P.A..

Art. 7

L'efficacia della presente convenzione decorre dall'approvazione ministeriale ovvero decorsi i termini di cui all'art. 5 della legge n. 152/2001, senza che siano state formulate osservazioni da parte del Ministero; avrà durata di anni cinque e si intenderà automaticamente e tacitamente rinnovata di cinque anni in cinque anni, salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento almeno un anno prima della scadenza. Ogni eventuale modifica e/o integrazione alla presente convenzione sarà




operativa solo dopo un'espressa approvazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 5 della Legge 152/2001. Sarà cura del Patronato Se.N.A.S. recapitare al Ministero del Lavoro una copia della presente convenzione.

Roma, 03/10/2017


Per il Patronato Se.N.A.S.

Avv. Domenico Pelosi



Per l'Associazione Sindacale S.I.L.P.A

Avv. Leonardo Mojica



Oggetto: CONSEGNA: Inoltro convenzione Senas-Silpa ex art. 5 legge 152/2001
Mittente: posta-certificata@telecompost.it
Data: 06/02/2018 17:30
A: patronatosenas@postecert.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 06/02/2018 alle ore 17:30:36 (+0100) il messaggio "Inoltro convenzione Senas-Silpa ex art. 5 legge 152/2001" proveniente da "patronatosenas@postecert.it" ed indirizzato a: "dgprevidenza.div7@pec.lavoro.gov.it" è stato consegnato nella casella di destinazione. Identificativo messaggio: [C0FD4D3A.00133043.6BF4184A.1F09F679.posta-certificata@postecert.it](#)

- postacert.eml -

Oggetto: Inoltro convenzione Senas-Silpa ex art. 5 legge 152/2001
Mittente: "Patronato Se.N.A.S." <patronatosenas@postecert.it>
Data: 06/02/2018 17:30
A: DGPrevidenza.DIV7@pec.lavoro.gov.it

Si trasmette in allegato copia convenzione ex art. 5 legge 152/2001 tra lo scrivente patronato Se.N.A.S. e L'Associazione Sindacale S.I.L.P.A. modificata come da Vostre osservazioni (Prot. 000000554.16-01-2018) e lettera di trasmissione.

Cordiali Saluti

Dott. Vincenzo Iovine

Direttore Generale

--

Patronato Se.N.A.S.
Sede Centrale
Viale di Trastevere, 281
00153 - Roma
Tel. 065880752 fax 0658390084
email: info@senas.it pec: patronatosenas@postecert.it

- Allegati -

postacert.eml	784 kB
Convenzione_Senas-Silpa.pdf	570 kB
da cert.xml	909 bytes